forma di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale". Tale norma consente ora ai Fondi in questione di svolgere la loro attività assistenziale e previdenziale aggiuntiva.

È auspicabile che la problematica evidenziata trovi al più presto soluzione in linea con i criteri che presiedono al riassetto strutturale del sistema pensionistico e previdenziale.

5. Entrate

Le entrate degli Enti in argomento derivano dai contributi posti a carico dei militari interessati, che sono iscritti "ex lege", e dai proventi del patrimonio. Entrate d'altra natura debbono considerarsi meramente eventuali. Non è peraltro prevista alcuna forma di contribuzione esterna.

Dette entrate sono destinate essenzialmente a coprire le prestazioni previdenziali, quali la corresponsione agli iscritti della indennità supplementare o premio di previdenza, e, solo per gli Ufficiali dell'Esercito, dell'assegno speciale.

Tra le entrate eventuali si annoverano i lasciti e qualsiasi altro provento destinato agli Enti per atto di liberalità.

L'aliquota percentuale delle ritenute sugli stipendi, cui tutti gli iscritti ai predetti Fondi e Casse sono assoggettati dall'Amministrazione della Difesa, a titolo contributivo, per la corresponsione della prestazione previdenziale, è rapportata al due per cento dello stipendio stesso e tredicesima mensilità, considerati in ragione dell'ottanta per cento.

Gli Ufficiali dell'Esercito, peraltro, sono assoggettati ad ulteriori ritenute. Così, a decorrere dal 1° gennaio 1996 la misura contributiva nei loro confronti è aumentata dell'1%. Inoltre, la relativa Cassa usufruisce dell'entrata aggiuntiva che deriva da un'ulteriore contribuzione obbligatoria, applicata nella misura dell'uno per cento sullo stipendio degli iscritti, a termini della legge 9 maggio 1940, n. 371, a fronte della corresponsione dell'"assegno speciale", avente funzione integrativa del trattamento di quiescenza. Pertanto, per gli Ufficiali dell'Esercito la trattenuta complessiva ammonta al 4% dell'80% dello stipendio e tredicesima mensilità.

6. Spese per gli interventi istituzionali

6.1. Indennità supplementare e premio di previdenza

Gli Enti erogano agli iscritti cessati dal servizio attivo con diritto a trattamento di quiescenza - ovvero, in caso di morte, agli eredi - un assegno "una tantum" denominato "indennità supplementare" e, per i sottufficiali, "premio di previdenza", integrativi dell'indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto d'impiego.

Le anzidette prestazioni previdenziali vengono corrisposte nella misura del due per cento in ragione dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio annuo in godimento dell'iscritto, per ogni anno di servizio prestato, sempre che il soggetto abbia versato il contributo per almeno dieci anni[6].

In relazione al criterio di liquidazione dinanzi accennato, le contribuzioni versate dagli iscritti nell'arco del servizio prestato, specie con riferimento alle Casse ufficiali, in passato, sono risultate insufficienti, determinando uno squilibrio strutturale, per cui si è manifestata la necessità per le Casse stesse di reperire ulteriori disponibilità attraverso una oculata politica di investimenti del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Per il risanamento della Cassa ufficiali Esercito si è fatto ricorso alla unificazione della gestione relativa a detta indennità, in grave crisi, con quella concernente l'assegno speciale[7] (v. appresso, punto 6.2.).

Gli Enti erogano inoltre altre prestazioni di natura assistenziale, a carattere discrezionale, come la concessione di sussidi e prestiti a favore degli iscritti che versino in situazioni particolari di disagio.

Le disponibilità che eccedono le ordinarie esigenze di gestione vengono impiegate nell'acquisto di titoli del debito pubblico o in altre forme espressamente autorizzate dal Ministro della Difesa.

6.2. Assegno speciale

Anteriormente al 1° gennaio 1996, la Cassa ufficiali dell'Esercito (ora Fondo previdenziale integrativo Ufficiali dell'Esercito) conduceva due separate gestioni che avevano ad oggetto l'una l'indennità supplementare e, l'altra, l'assegno speciale.

La piena autonomia delle due gestioni comportava che le entrate e le spese relative ad ognuna di esse formavano oggetto di distinte contabilità e bilanci separati. In comune erano invece gli organi preposti all'amministrazione e al controllo delle due gestioni.

[6] Cfr. legge 5 luglio 1965, n. 814.

[7] Cfr. legge 8 agosto 1996, n. 416.

Con la legge 8 agosto 1996, n. 416, di conversione del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, le due anzidette gestioni, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono state unificate. Su tale unificazione si fa rinvio a quanto esposto nei precedenti referti.

Secondo la "ratio" della legge istitutiva, la finalità dell'assegno speciale era di mantenere nei limiti di 4/5 l'ammontare del trattamento complessivo di quiescenza, allorquando esso subisce una riduzione per il venir meno di talune indennità (indennità di ausiliaria e speciale previste dagli artt. 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113) concesse agli ufficiali a decorrere dalla data di cessazione dal servizio limitatamente ad un determinato periodo previsto dalla legge (l'ufficiale collocato in ausiliaria vi permane per un periodo non superiore a otto anni, ridotti gradualmente a cinque)[8].

Il diritto all'assegno speciale è subordinato quindi alle condizioni che l'iscritto transiti dalla posizione di ausiliaria a quella della riserva o del congedo assoluto e che lo stesso abbia compiuto il 65° anno di età.

In concreto, l'assegno viene a configurarsi come una forma atipica di integrazione del trattamento di quiescenza, in quanto compensativo delle anzidette indennità di ausiliaria e speciale.

L'emolumento ha natura di un vitalizio e viene corrisposto con cadenza semestrale posticipata (30 giugno e 31 dicembre).

La misura dell'assegno è stabilita in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e può subire variazioni, su proposta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, con decreto del Ministro della Difesa, a seconda delle disponibilità di bilancio.

La misura annua lorda dell'emolumento nel 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, è stata fissata come segue:

(in euro)

GRADO	1999	2000[9]	2001[10]	2002	2003[11]
Gen. C. d'Armata / Ten Gen.	461	461	483	483	750
Gen. Divisione / Magg. Gen.	445	445	469	469	650
Gen. Brigata / Brig. Gen.	419	419	440	440	600
Colonnello	403	403	421	421	600
Tenente Col.	377	377	397	397	600
Maggiore	355	355	371	371	380
Capitano	294	294	310	310	310
Subalterno	233	233	241	241	450

[8] Le posizioni di congedo si distinguono in: ausiliaria, riserva e congedo assoluto.

[9] Con D.M. del 14 luglio 1999 la misura dell'assegno speciale è stata rivalutata a decorrere dal 1° gennaio 1999; la misura è rimasta invariata nel 2000, in quanto, secondo il Consiglio di amministrazione, in tale anno non si erano verificate le condizioni finanziarie per procedere all'aumento.

[10] Rivalutazione disposta con D.M. 8 nov. 2001.

[11] Rivalutazione disposta con D.M. 14 ott. 2003.

L'assegno speciale, per la scarsa entità del vitalizio (v.sopra), per il peso contributivo, nonché per la limitata operatività della prestazione ad un numero contenuto di ufficiali, ha ormai perduto la sua natura giuridica originaria di mitigare le negative conseguenze economiche discendenti dalla perdita delle indennità di ausiliaria e speciale, talché esso costituisce, in concreto, una prestazione scarsamente utile e non più remunerativa, e che – secondo quanto riferisce l'Ente - da tempo non incontra il favore degli iscritti.

In tal senso non sono mancate in passato iniziative legislative volte a sopprimere l'assegno predetto, sia pure nella salvaguardia dei diritti acquisiti, ma dette iniziative, decadute per fine legislatura o per anticipato scioglimento delle Camere, non si sono tradotte in legge.

Sostanzialmente immutate rimangono le considerazioni conseguenti alle analisi condotte nel corso delle Relazioni relative ai precedenti esercizi, secondo le quali:

a) vari fattori alimentano a fine carriera, in modo considerevole, il trattamento di quiescenza, rispetto agli assegni di attività;

b) durante la permanenza in ausiliaria (otto anni in passato[12], poi ridotti gradualmente a cinque) rimane inalterato il rapporto tra trattamento di quiescenza e trattamento economico del pari grado in servizio nel grado conferito *ex lege* alla vigilia del collocamento in congedo, con conseguenti periodici adeguamenti dell'indennità di ausiliaria;

c) l'istituto sostanzialmente non comporta benefici concreti a fronte di contribuzioni versate all'apposito fondo per circa 35-40 anni di servizio; peraltro, l'assegno speciale finisce con l'essere operante solo a favore di una aliquota piuttosto circoscritta di iscritti, i quali talvolta non riescono a recuperare quanto da essi versato in contribuzione;

d) la potenzialità economica della specifica gestione ha infatti nel tempo determinato progressivi avanzi e il costante incremento del patrimonio.

6.3. Prestiti

Le disposizioni che regolano il funzionamento e le attività degli Enti in questione prevedono che il capitale disponibile, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle prestazioni più propriamente istituzionali (indennità supplementare o premio di previdenza, assegno speciale), può essere impiegato, oltre che in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti, in prestiti da concedere agli iscritti, nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministero vigilante.

L'attività creditizia è, pertanto, subordinata alle seguenti condizioni:

1) priorità alle liquidazioni delle indennità di cui sopra;

[12] fino al 31 dicembre 1989.

7.2. Piani d'impiego dei fondi disponibili

L'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevede l'obbligo per gli enti che – come quelli in esame - gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale di predisporre annualmente un piano d'impiego dei fondi che eccedono l'ordinaria liquidità di gestione.

Con riguardo all'esercizio 2003, il Consiglio di amministrazione della Cassa Sottufficiali della Marina Militare ha deliberato la richiesta di autorizzazione del piano fondi disponibili, ai sensi della citata norma, per l'importo di 22.293,87 migliaia di euro, di cui 8.917,55 – pari al 40% - da destinare all'investimento immobiliare e 13.376, 32 – pari al 60% - da destinare all'investimento pluriennale in titoli di Stato.

Per gli altri esercizi del quadriennio la predetta Cassa, e per l'intero quadriennio la Cassa Ufficiali della M.M., il Fondo previdenziale integrativo Ufficiali dell'Esercito ed il Fondo di previdenza Sottufficiali dell'Esercito non hanno predisposto i piani in questione, nonostante abbiano effettuati ingenti investimenti mobiliari (in titoli di Stato).

8. Gestione finanziaria: dinamica entrata-spesa. Rapporto contribuzioni-prestazioni

L'argomento, che ha costituito oggetto di analisi nelle precedenti relazioni (alle quali si rinvia), riguarda i meccanismi che regolano la dinamica del rapporto entrata-spesa, nonché gli strumenti finalizzati a mantenere l'equilibrio gestionale; inoltre e sotto diverso profilo, si riflette sul rapporto tra le contribuzioni versate durante la carriera e l'indennità percepita da ciascuno soggetto beneficiario, in relazione alla posizione raggiunta al momento della cessazione dal servizio attivo.

Tali aspetti, per il rilievo che assumono e per l'intervento di fattori migliorativi dell'equilibrio delle gestioni (v. *sub* 8.1.2.), sono meritevoli di speciale considerazione, in particolare per ciò che riguarda le Casse ufficiali.

In passato si ritenne che la prestazione relativa all'indennità calcolata - sul 2%, in ragione dell'80% dell'ultimo stipendio - simmetricamente alla determinazione del carico contributivo (2% dell'80% dello stipendio), fosse idonea a mantenere l'equilibrio finanziario delle Casse, nella considerazione che nel corso del rapporto d'impiego la progressione economica corrispondesse, di massima, al tasso medio di rendimento dei capitali.

In realtà, siffatta condizione di equilibrio, specie per gli ufficiali, non si è verificata, in quanto diverso, e suscettibile di rapide modifiche, si è rivelato il quadro normativo dei profili attinenti all'ordinamento, all'avanzamento e alla progressione del trattamento economico. Pertanto, l'ultima retribuzione (collegata alla promozione conseguita il giorno prima della cessazione dal servizio), che ha costituito fino al 1996 la base di calcolo dell'indennità, ha

2) eccedenza rispetto alle occorrenti disponibilità per soddisfare le esigenze di cui al precedente punto 1.

In relazione alle disponibilità correnti delle singole Casse, gli stanziamenti a tale scopo predisposti possono essere dilatati o contratti da un esercizio all'altro, rendendo in quest'ultimo caso più rigorosi i criteri per la concessione dei prestiti.

Tale tipo di intervento assistenziale per la sua eccezionalità è limitato soltanto ai casi di "notevole gravità e di comprovato bisogno".

L'iscritto, che beneficia della prestazione assistenziale, è tenuto a corrispondere gli interessi predeterminati dell'Ente, oltre ad una ritenuta per la costituzione di un apposito "fondo di garanzia".

6.4. Sussidi

Soltanto il Fondo di previdenza sottufficiali Esercito è autorizzato ad erogare, ai sensi della legge istitutiva, sussidi in denaro agli iscritti che si trovino, per comprovate circostanze di forza maggiore, in particolari disagiate condizioni economiche (ad esempio, gravi, dispendiose malattie del sottufficiale e dei suoi familiari).

Trattasi di una prestazione di assoluta eccezionalità, che si risolve nella erogazione di una somma da parte del Fondo, senza rimborso.

In ogni caso, la relativa spesa, che risulta pianificata in sede di bilancio di previsione, in relazione alle disponibilità finanziarie, è normalmente tenuta al di sotto dell'1'% della spesa annua globale.

7. La gestione del patrimonio

7.1. Premessa

Assume particolare rilievo l'attività che gli Enti devono svolgere per una ottimale valorizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, attraverso una oculata politica di investimenti.

Gli Enti investono le proprie disponibilità prevalentemente in titoli di Stato, che, oltre alla sicurezza, presentano il vantaggio di realizzare una pronta liquidità. In passato sono stati effettuati anche investimenti in immobili.

La rappresentazione in bilancio del patrimonio immobiliare è fondata – di norma - sul prezzo di acquisto del bene oltre all'importo di eventuali opere di restauro (v. appresso).

Nella valutazione dei titoli gli Enti sinora si sono basati sul valore nominale.

subito incrementi[13] di molto superiori all'anzidetto tasso di rendimento, con conseguente eccessivo divario tra gli oneri per le prestazioni e le entrate contributive. D'altra parte, il fenomeno ha accresciuto la possibilità di divaricazioni - in relazione agli anni di servizio ed allo svolgimento della carriera di ciascun iscritto – nel rapporto tra l'entità dei contributi pagati nel corso della carriera medesima e l'entità dell'indennità al momento della cessazione (v. *sub* 8.2.).

8.1. Equilibrio delle gestioni

8.1.1. Dilazione dei pagamenti

Le norme che regolano gli Enti in parola non prevedono l'istituzione di fondi di riserva o di altre forme di accantonamento a garanzia della futura spesa previdenziale. Pertanto, se nel corso d'esercizio la dinamica del rapporto entrata-spesa è alterata da un'espansione della spesa previdenziale dovuta, ad esempio, ad un aumentato ritmo di cessazioni dal servizio di iscritti, l'unico rimedio cui gli Enti possono far ricorso – a parte la riduzione di prestazioni assistenziali, quali prestiti e sussidi, peraltro di modesta incidenza - è quello della dilazione nel tempo della liquidazione[14], totale o parziale, dell'emolumento: dilazione che viene disposta con apposito decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione della singola Cassa o Fondo.

[13] Ciò in conseguenza di varie leggi, contenenti benefici economici e di carriera, tra le quali meritano di essere menzionate:

- legge 24 maggio 1970 n. 336 (e relative norme di attuazione contenute nella legge 9 agosto 1971, n. 824), recante benefici a favore degli ex combattenti e categorie equiparate, che ha provocato un imprevedibile rilevante esodo di ufficiali, determinando una abnorme concentrazione della spesa in un arco ristretto di anni;
- leggi 23 ottobre 1973, n. 628 e 10 dicembre 1973, n. 804, che hanno previsto un trattamento aggiuntivo allo stipendio, sotto forma, rispettivamente, di indennità di funzione e di assegno perequativo (voci considerate stipendiali), che hanno dato luogo per gli Enti ad una notevole dilatazione della spesa sull'andamento globale;
- legge 11 maggio 1986, n. 22 recante norme incentivanti l'esodo anticipato degli ufficiali;
- legge 11 luglio 1986, n. 34, concernente aumenti stipendiali a favore dei dirigenti civili e militari dello Stato nella misura del 42%;
- legge 20 novembre 1987, n. 472 che ha previsto, fra l'altro, l'assegno funzionale pensionabile;
- legge 8 agosto 1990, n. 231, concernente l'attribuzione ai tenenti colonnelli e ai colonnelli con determinata anzianità, del trattamento economico stipendiale stabilito per i gradi superiori, quale ulteriore omogeneizzazione con le Forze di polizia.

[14] Ciò è consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 166, secondo cui l'indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare "è corrisposta...allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente" e "in relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa" tale termine "può essere ridotto con decreto de Ministro, per la Difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa medesima".

Con tale provvedimento vengono individuati i "tempi" e la "misura" dei ratei delle erogazioni (fermo l'importo complessivo) tenendo conto delle concrete disponibilità di bilancio e dei correlati oneri prevedibili per il futuro.

Gli Enti in parola, in concreto, hanno seguito questa linea, sia dilazionando, a seconda delle singole disponibilità finanziarie, la corresponsione dell'indennità o del premio previdenziale, sia contenendo, nell'ammontare globale, le prestazioni di carattere assistenziale.

La Cassa ufficiali Esercito, che già rateizzava l'indennità supplementare[15], liquida ora tale prestazione nella misura intera allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio attivo.

Alla stessa linea si è sostanzialmente attenuta anche la Cassa ufficiali della Marina militare, la quale, con riguardo agli esercizi in esame, ha disposto, in applicazione del D.M. 28 novembre 2001, che i termini per il pagamento dell'indennità in questione al personale posto in congedo – i quali già erano stati differiti nel tempo[16] - nel 2000 e nel 2001 fossero i seguenti: per gli esodi 2000, pagamento della seconda rata al 50% nel 2002 ed al 50% nel 2003; per gli esodi del 2001 pagamento della prima rata al 50% nel 2002 ed al 50% nel 2003; pagamento della seconda rata al 100% nel 2004; per gli esodi 2002, pagamento della prima rata (pari al 50% della liquidazione totale) nel 2004; pagamento della seconda rata (pari al 50% della liquidazione totale) nel 2005; per gli esodi 2003, pagamento della prima rata nel 2005 e della seconda rata nel 2006.

Il differimento della spesa nel tempo, da un lato, non sempre si è rivelato in passato sufficiente a contenere gli esborsi entro il normale gettito delle entrate, dall'altro e soprattutto, non è idoneo a mantenere l'equilibrio gestionale e a migliorare la situazione patrimoniale.

La normativa relativa ai tempi di liquidazione dell'indennità serve, quindi, a fronteggiare solo determinate peculiari situazioni di carattere contingente, ma non si rivela sufficiente ad ovviare a situazioni di squilibrio, in cui la situazione patologica sia da ricondurre a fatti permanenti ed immanenti al sistema (ad. esempio, squilibrio tra prestazioni e contribuzioni, meccanismi di determinazione delle prestazioni istituzionali).

8.1.2. Attuali fattori migliorativi

L'equilibrio delle gestioni negli ultimi anni ha registrato, peraltro, una evoluzione migliorativa, attribuibile, in particolare per le Casse Ufficiali (Esercito e Marina), all'aumento della base imponibile per il calcolo della contribuzione, riguardante un rilevante numero di

[15] In passato, la predetta indennità veniva liquidata in due rate (la prima metà alla data del collocamento in congedo, la seconda metà dopo il quarto anno dalla data anzidetta); con provvedimento emanato il 29 ottobre 1993 è stato disposto che, a valere dal 1° giugno 1992, l'indennità supplementare venisse corrisposta – come attualmente avviene – dopo quattro anni.

[16] In precedenza, per effetto dei D.M. 26 febbraio 1993, la liquidazione dell'indennità era effettuata in un'unica soluzione nei 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio e dal 1° dicembre 1994 (V. D.M. 15 febbraio 1995) in due rate posticipate del 50% ciascuna: la prima dopo un anno dal congedo e la seconda dopo due anni.

ufficiali, conseguente alla progressione economica, svincolata per effetto della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal grado rivestito e collegata ai gradi superiori, mentre la base di calcolo della indennità, riguardante la posizione raggiunta dall'ufficiale prima della cessazione dal servizio attivo è rimasta proporzionalmente immutata.

Inoltre, le Casse – contrariamente a quanto effettuato per il passato[17] – ai fini del calcolo dell'indennità non considerano più lo stipendio connesso alla promozione automatica decorrente il giorno prima della cessazione dal servizio, ma si basano sull'ultimo stipendio oggetto delle ritenute contributive.

A ciò deve aggiungersi che, per gli Ufficiali dell'Esercito, la misura adottata della unificazione[18] delle due gestioni amministrate (indennità supplementare e assegno speciale) ha consentito una parziale compensazione degli squilibri.

Ovviamente, tali fattori non sono idonei a vanificare l'effetto delle passate gestioni sulla reale situazione patrimoniale[19].

8.1.3. Esposizione in bilancio degli oneri previdenziali

Dai documenti contabili, relativi agli esercizi in esame, trasmessi dal Fondo previdenziale integrativo per gli Ufficiali dell'Esercito non emerge del tutto l'effetto delle passate gestioni sulla reale situazione patrimoniale, in quanto non risultano nei residui passivi, né in altre poste (v. appresso, rendiconto finanziario e situazione patrimoniale), le posizioni debitorie del Fondo stesso nei confronti degli Ufficiali, cessati dal servizio attivo negli anni precedenti, nei confronti dei quali non sia scaduto il quadriennio di differimento (v. sopra) del pagamento dell'indennità in parola. Le somme che dovranno essere pagate allo scadere del quadriennio a ciascun avente diritto, costituiscono oneri certi per il Fondo, anche se ne viene differito il pagamento. A tali oneri – che riguardano la competenza economica degli esercizi interessati – dovrebbe essere data evidenza nei documenti contabili, in base ai fondamentali principi di completezza, veridicità e trasparenza. Non si dispone di elementi in ordine al preciso ammontare di tale somme con riguardo agli esercizi in questione, anche perché l'Ente stesso non ha conoscenza dei dati concernenti le singole posizioni (che vengono trasmessi dagli organi del Ministero della

[17] Notevole è stato in passato il numero degli ufficiali che hanno beneficiato dell'indennità supplementare rapportata allo stipendio del grado superiore conseguito l'ultimo giorno di servizio e che ha formato oggetto di contribuzione per un solo giorno. Il parere espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nel novembre 1987 fu nel senso che lo stipendio correlato all'attribuzione automatica del grado superiore conferito ex lege un giorno prima della cessazione dal servizio, e che aveva pertanto formato oggetto di contribuzione per un solo giorno, doveva essere considerato irrilevante agli effetti del calcolo dell'indennità supplementare. Le Casse si adeguarono a tale parere, limitandone però l'applicazione alle indennità maturate a decorrere dal 1° maggio 1986 ed escludendo quelle maturate prima di quest'ultima data e non ancora corrisposte. Inevitabile il progressivo squilibrio tra le entrate contributive e le prestazioni, con conseguente negativa successiva ricaduta sul patrimonio della gestione indennità supplementare, che risultò eroso dalle prestazioni istituzionali.

[18] Tale unificazione è avvenuta a decorrere dall' 1 gennaio 1996.

[19] V. appresso, punto 10.1.3..

Difesa non in corrispondenza del momento della cessazione dal servizio attivo degli interessati, ma a distanza di tempo). Appare comunque indilazionabile la tempestiva trasmissione dei dati all'Ente da parte del Ministero della Difesa, nonché la esposizione degli oneri futuri, cui potrebbe essere data comunque evidenza nei documenti di bilancio, quanto meno negli importi stimati e nell'ambito delle relazioni illustrative. Del resto, la Cassa ufficiali della Marina militare iscrive annualmente tra i residui passivi le analoghe prestazioni, parimenti soggette a pagamento dilazionato.

8.2. Divaricazioni nel rapporto tra contributi pagati e indennità percepita

I fattori migliorativi di cui si è detto sopra (punto 8.2.), se hanno avuto un benefico effetto sull'equilibrio della gestione delle Casse, non eliminano, dato l'attuale sistema di calcolo dell'indennità, la possibilità di divaricazione tra gli iscritti - in relazione agli anni di servizio ed allo svolgimento della carriera di ciascuno – nel rapporto tra l'entità dei contributi pagati nel corso della carriera medesima e l'entità dell'indennità al momento della cessazione.

Le Casse in questione[20] rientrano nella casistica degli enti cui lo Stato contribuisce in forma "indiretta", attraverso l'imposizione con legge della ritenuta contributiva a carico degli ufficiali e dei sottufficiali delle FF.AA., i quali pertanto vengono iscritti *"ope legis"* ai rispettivi sodalizi. Peraltro, l'obbligatorietà dell'iscrizione dovrebbe comportare l'onere di assicurare garanzie fondamentali - che non sembra possano sottrarsi alla legislazione primaria - in ordine ai profili strutturali che regolano ed assicurano, anche in modo dinamico, l'aspetto simmetrico tra le contribuzioni versate dagli iscritti rispetto all'ammontare delle prestazioni previdenziali che vengono agli stessi liquidate con il collocamento in congedo. Infatti, tali prestazioni - contrariamente a quanto avviene per quelle previste dalla normativa generale - sono espressione della solidarietà di un gruppo ristretto, che trae dal suo interno (cioè dal solo contributo degli iscritti e non anche da finanziamenti esterni) le fonti per finanziare gli interventi a favore dei suoi membri; interventi che, pertanto, dovrebbero essere effettuati su base paritaria e nel presupposto di un uguale sacrificio economico.

8.3. Riconsiderazione del sistema di calcolo della prestazione previdenziale

Per le ragioni esposte nei paragrafi di cui sopra, la Corte – in linea con la posizione assunta nei precedenti referti – ribadisce l'auspicio che in sede normativa si provveda ad una riconsiderazione del sistema di calcolo delle indennità, in modo che esso non solo possa corrispondere a parametri atti ad assicurare in ogni caso l'essenziale equilibrio gestionale, ma sia idoneo, altresì, a garantire corrispondenza tra le contribuzione degli iscritti nel corso della carriera e le relative prestazioni previdenziali, eliminando possibili sperequazione, anche fra

[20] V. sul punto precedenti relazioni.

ufficiali di diversa Forza armata, in relazione al diverso carico contributivo cui sono assoggettati. Al riguardo, meritevoli di considerazione potrebbero rivelarsi soluzioni volte a modificare alla radice gli Enti in parola. Tali soluzioni dovrebbero essere coerenti con i principi che informano la riforma del sistema pensionistico dei dipendenti dello Stato.

E', comunque, necessario che tutte le Casse – contrariamente a quanto avviene – si forniscano degli elementi conoscitivi e documentali relativi alla posizione di ciascun iscritto (contributi versati, anni di servizio, ecc.) e non solo di quelli forniti di volta in volta dall'Amministrazione della Difesa per la liquidazione delle indennità; ciò ai fini, strettamente contabili, di cui sopra, ma anche per le previsioni, pur approssimative, sulla dinamica del rapporto entrate spese nei tempi lunghi e sui relativi equilibri, nonché per le verifiche e previsioni sui rapporti, interni ai sodalizi, tra contribuzioni e relative prestazioni. Tutti elementi necessari a rendere ciascun Ente doverosamente consapevole della propria situazione anche in una prospettiva attuariale e imprescindibili per formulare qualsiasi ipotesi di riforma, in sede di proposta agli organi competenti.

9. Struttura e impostazione dei conti

Quanto alla impostazione dei bilanci, gli Enti hanno continuato nel processo di conformazione delle scritture contabili ai modelli di cui al DPR 696/79.

Devesi ribadire che le relazioni al bilancio richiederebbero una più adeguata illustrazione dei fatti contabili al fine di rendere meno difficoltosa la lettura dei conti. Quanto poi alle relazioni del Comitato dei sindaci, esse appaiono piuttosto carenti specie sotto il profilo della valutazione della proficuità della gestione finanziaria dei sodalizi e della congruità delle risultanze contabili.

La Corte ritiene di dover richiamare, in via generale, l'attenzione degli Enti ad una più appropriata esposizione dei dati di bilancio, facendo rientrare nella competenza secondo generali principi contabili, tutte le poste alla stessa pertinenti, evitando di porre impropriamente le stesse a carico degli esercizi futuri, ovvero di omettere nelle scritture contabili l'indicazione delle somme per prestazioni maturate ma ancora da liquidare, in violazione del principio di completezza, veridicità e trasparenza cui deve essere informato il bilancio.

10. Esame esercizi finanziari (premessa)

I prospetti di seguito riportati consentono di valutare l'andamento, nel quadriennio in esame, delle gestioni delle Casse in esame. Essi contengono, quale anno di comparazione rispetto a quelli successivi, anche i dati contabili dell'esercizio finanziario 1999, e, in alcuni casi, degli esercizi precedenti.

10.1. Cassa ufficiali dell'Esercito (Esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003)

Come si è accennato, con la legge n. 416/96 è stata disposta per la Cassa Ufficiali dell'Esercito la fusione delle due gestioni "indennità supplementare" e "assegno speciale", nonché l'aumento della contribuzione complessiva a carico degli iscritti dal 3 al 4% dell'80% dello stipendio e della 13ª mensilità.

La diversa natura delle due prestazioni (indennità supplementare e assegno speciale) in precedenza distintamente gestiti, il carico contributivo, nonché il distinto criterio di determinazione del rispettivo *quantum*, richiedono comunque la necessità di un continuo controllo sull'andamento del rapporto simmetrico entrata/spesa delle due citate prestazioni, al fine di consentire all'Ente di adottare i correttivi necessari ad eliminare anomalie relative alle anzidette prestazioni singolarmente considerate, anomalie che finirebbero col riflettersi sull'equilibrio finanziario generale della gestione dell'Ente. Con la fusione delle due gestioni (indennità supplementare e assegno speciale) le relative entrate contributive sono state riportate in bilancio in un'unica posta; sono rimaste invece distinte – come peraltro nella logica del sistema – le spese per le due prestazioni istituzionali.

Ferma restando l'unicità del bilancio, una siffatta impostazione rende meno chiari i parametri di riferimento per la valutazione dell'andamento simmetrico entrata/spesa dei due emolumenti singolarmente considerati. Sarebbe pertanto opportuna quanto meno una separata evidenziazione contabile delle due gestioni.

10.1.1. Rendiconto Finanziario

Come risulta dal prospetto (v. appresso), la posta più consistente delle entrate è rappresentata dalle aliquote contributive poste a carico degli iscritti. L'andamento di questa voce nel quadriennio in esame è in continuo incremento, particolarmente rilevante nel 2003. In particolare, si passa da un incremento dell'1% nel 2000 rispetto al 1999, ad incrementi - sempre con riguardo all'esercizio precedente - del 5,87% nel 2001, del 7,12% nel 2002 e del 14,43 nel 2003[21]. Su tale andamento influiscono, da un lato, gli incrementi stipendiali considerato che le aliquote contribuite gravano sugli stipendi, dall'altro, per ovvie ragioni, il numero degli iscritti.

Anche gli interessi su titoli hanno un andamento fortemente discontinuo. Infatti - come si vede - da un incremento di ben il 66% nel 2000 rispetto al 1999 si passa a un decremento del 34% nel 2001 rispetto all'anno precedente e di nuovo ad un aumenti del 20% nel 2002 ed a

[21] Tali incrementi appaiono ancor più rilevanti, se si considera, con riguardo all'esercizio 1999, che l'incremento del 18,56% avuto in tale anno rispetto al 1998, era da collegare alla fusione della gestione indennità supplementare con quella dell'assegno speciale nonché all'aumento della contribuzione per ogni iscritto dal 3 al 4% dell'80% dello stipendio, e cioè a fattori ormai consolidati nel quadriennio in esame.

una diminuzione del 33% nel 2003. Tali variazioni sono attribuibili alle variazioni dei tassi, nonché all'entità del capitale investito.

Parimenti, gli interessi su depositi e c/c hanno forti variazioni , tutte in aumento (+38% nel 2000, +69,44% nel 2001, +35,02% nel 2002, +50,59% nel 2003). L'andamento di tale voce – peraltro di modesta entità – dipende dalle variazioni delle disponibilità liquida e dal tempo di giacenza media, dipendenti – a loro volta – dal tempo intercorrente tra gli accrediti da parte dell'Amministrazione della Difesa dei contributi prelevati sugli stipendi degli iscritti ed il momento in cui l'Ente sottrae alla liquidità tali somme per provvedere, dopo gli adempimenti istituzionali e le altre spese, agli investimenti in titoli di Stato.

Per quanto riguarda la voce "realizzo di valori mobiliari" (consistenti in titoli emessi dallo Stato), le relative cifre in entrata trovano sostanziale simmetria con la corrispondente voce in uscita ("acquisto titoli emessi dallo stato") relativa a ciascun esercizio precedente, tranne che per il 2003 in cui la voce in entrata (23.550 migliaia di euro) supera notevolmente la corrispondente voce in uscita relativa all'anno precedente (20.950 migliaia di euro); tale divergenza è da collegare ai tempi di scadenza dei titoli realizzati in tale esercizio.

La voce di maggiore rilievo del comparto spesa, costituita dalla erogazione delle prestazioni istituzionali, è distinta in due capitoli, uno riguardante l'indennità supplementare - che rivela, nel 2000 rispetto al 1999 un incremento del 25,30%, nel 2001 rispetto al 2000 e nel 2002 rispetto al 2001 decrementi rispettivamente del 30,14% e del 34,41%, e nel 2003 un incremento di ben il 107,48% rispetto al 2002 -, e l'altro relativo all'assegno speciale, che pure rivela andamento assai discontinuo - -2,29% nel 2000, +16,17% nel 2001, + 51,14% nel 2002 e + 8,66% nel 2003.

Le forti oscillazione di cui sopra sono dovute, in particolare per quanto riguarda l'indennità supplementare, all'entità degli esodi verificatosi quattro anni prima[22]. Così, l'elevato numero di liquidazioni effettuate nel 2000 (822 rispetto alle 516 del 1999) è in relazione al massiccio esodo di Ufficiali verificatosi nel 1996; ai decrementi verificatisi nel 2001 (560 liquidazioni nel 2001) e nel 2002 (circa 400 liquidazioni) fanno riscontro la diminuzione di esodi rispettivamente del 1997 e del 1998; e all'incremento del 2003 (570 liquidazioni oltre alle riliquidazioni effettuate nello stesso esercizio) fa riscontro parimenti l'aumento degli esodi verificatosi nel 1999.

Sull'incremento della posta relativa all'assegno speciale hanno indubbiamente inciso le nuove misure dell'emolumento rivalutato dall'1 gennaio 2001 con D.M. del 14 luglio 1999 e dall'1 gennaio 2003 con D.M. 14 ott. 2003 (v. sopra, punto 6.2.).

[22] Come si è detto, per effetto del termine dilatorio fissato in quattro anni (cioè a decorrere dalla data di cessione dal servizio attivo) ai fini della erogazione dell'indennità supplementare, le liquidazioni effettuate rispettivamente nel 2000, 2001, 2002 e 2003, si riferiscono alle prestazioni maturate rispettivamente nel 1996, 1997, 1998 1999. Parimenti, le prestazioni relative al 2000 sono state liquidate nel 2004 e quelle relative agli anni successivi verranno ugualmente liquidate alla scadenza del termine quadriennale.

CASSA UFFIALI ESERCITO - ACCERTAMENTI - IMPEGNI

RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE DI COMPETENZA

migliaia euro

	1999	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%
ENTRATE									
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	9.563	9.630	1%	10.195	6%	10.911	7%	12.485	14%
Aliquote contributive a carico degli iscritti									
TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
Redditi e proventi patrimoniali									
Locazioni di immobili	78	78	0%	78	0%	78	0%	78	0%
Interessi su titoli a reddito fisso	499	828	66%	550	-34%	660	20%	443	-33%
Interessi su depositi e c/c	27	37	38%	63	69%	85	35%	128	51%
Poste correttive e compensative di spese correnti									
Recuperi assegno speciale	30	38	25%	114	197%	168	48%	314	87%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**10.197**	**10.612**	**4%**	**10.999**	**4%**	**11.902**	**8%**	**13.448**	**13%**
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
Realizzo di valori mobiliari	13.299	14.468	9%	17.115	18%	14.940	-13%	23.550	58%
TITOLO VII Partite di giro									
Partite in sospeso	81	35	-57%	131	274%	72	-45%	190	164%
TOTALE	**23.577**	**25.115**	**7%**	**28.245**	**12%**	**26.914**	**-5%**	**37.188**	**38%**
USCITE									
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
Spese per acquisto di beni di consumo e servizi									
Spese di assicurazione	1	1	0%	4	288%	4	0%	2	-50%
Spese di funzionamento	14	158	1029%	4	-97%	2	-50%	8	300%
Spese per prestazioni istituzionali									
Indennità Supplementare	6.901	8.647	25%	6.041	-30%	3.959	-34%	8.214	107%
Assegno Speciale	2.615	2.555	-2%	2.968	16%	4.482	51%	4.870	9%
Oneri finanziari									
Interessi legali e rivalutazione monetaria	56	26	-53%	5	-80%	1	-81%	2	100%
Oneri tributari									
Imposte, tasse e tributi vari	61	116	89%	94	-19%	105	12%	90	-14%
Restituzione contributi a personiles						252		-	
Spese non classificabili									
Fondo manutenzione imm.	-	39		-		-		-	
TOTALE SPESE CORRENTI	**9.649**	**11.543**	**20%**	**9.117**	**-21%**	**8.805**	**-3%**	**13.186**	**50%**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Acquisto titoli emessi dallo Stato	14.465	17.115	18%	14.940	-13%	20.950	40%	20.950	0%
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
Partite in sospeso	81	35	-57%	131	272%	72	-45%	190	164%
TOTALE	**24.195**	**28.693**	**19%**	**24.187**	**-16%**	**29.827**	**23%**	**34.326**	**15%**
Avanzo/Disavanzo	**- 618**	**- 3.577**	**0%**	**4.058**	**0%**	**- 2.913**	**0%**	**2.862**	**0%**
Totale a pareggio	**23.577**	**25.115**	**7%**	**28.245**	**12%**	**26.914**	**-5%**	**37.188**	**38%**

10.1.2. Conto Economico

Come si rileva dal prospetto (v. appresso), il conto economico, nella posta entrate contributive - che rappresenta la maggior parte delle entrate correnti così come la maggior parte delle spese correnti è rappresentata dall'erogazione delle prestazioni istituzionali -, presenta un andamento continuamente crescente, pur con incrementi annui non costanti (+1% dal 1999 al 2000; +6% nel 2001; +5% nel 2002; + 17% nel 2003). Le ragioni di tale andamento – dovuto essenzialmente agli aumenti stipendiali ed al numero degli iscritti – sono state illustrate sopra, al punto 10.1.1.. Si rileva, peraltro, che le entrate contributive relative al 2002 non coincidono con quelle del rendiconto finanziario per la differenza, in più in quest'ultimo, di 252 migliaia di euro, in conseguenza della restituzione all'Amministrazione della Difesa di una somma di pari importo che la stessa Amministrazione aveva versato in eccedenza.

Si rileva, inoltre, che le entrate relative a fitti da immobili (si tratta del canone[23] relativo all'immobile di proprietà situato in Roma, via Todi n. 8, locato all' VIII Reparto Rifornimenti – Esercito, il cui contratto di affitto è scaduto il 28 febbraio 2000) sono rimaste invariate dal 1999 al 2003 (78 migliaia di euro); nel periodo non breve cui si riferisce la presente analisi, non hanno avuto alcun incremento ISTAT. Tale anomalia è ancor più evidente se si considera che il predetto ammontare è di poco superiore alle entrate, per lo stesso titolo, relative agli esercizi 1997 e 1998 (150 mln di lire, pari a 77,5 migliaia di euro). Al riguardo, è necessario che il Fondo assuma le iniziative idonee ai fini dell'adeguamento di detto canone.

Nel prospetto che segue è riportato il disavanzo corrente dell'anno 2000, seguito peraltro da avanzi, rilevanti nel 2001 e 2002, e – seppure in notevole riduzione – nel 2003.

(in migliaia di euro)

ANNO	1999	2000	2001	2002	2003
ENTRATE CORRENTI	10.198	10.611	11.000	11.903	13.448
SPESE CORRENTI	9.688	11.504	9.113	8.553	13.187
DIFFERENZA	510	-893	1.887	3.350	261

Tale andamento è determinato, da un lato, dall'aumento progressivo delle entrate contributive, dall'altro, dalla diminuzione nel 2001 e 2002 delle spese per prestazioni istituzionali, che sono peraltro di nuovo in aumento nel 2003.

[23] Il contratto di locazione prevede il pagamento del canone trimestrale a scadenze posticipate.

CASSA UFFICIALI ESERCITO

CONTO ECONOMICO

in migliaia di euro

migliaia euro

	1999	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%
PARTE PRIMA: ENTRATE									
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
Aliquote contributive	9.563	9.629	1%	10.195	6%	10.659	5%	12.485	17%
TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
Fitti da immobili	79	79	0%	79	0%	78	0%	78	0%
Interessi su titoli	499	828	66%	550	-34%	661	20%	443	-33%
Interessi su depositi e c/c	27	37	38%	62	68%	85	36%	127	49%
Recupero assegno speciale	30	38	25%	114	199%	168	47%	315	88%
TOTALE PARTE PRIMA	**10.198**	**10.611**	**4%**	**11.000**	**4%**	**11.651**	6%	**13.448**	15%
PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI									
Entrate accertate in precedenti esercizi									
di pertinenza dell'esercizio									
Interessi su titoli esercizi precedenti	322	231	-28%	461	99%	361	-22%	409	13%
Variazioni patrimoniali straord.									
Sopravvenienve attive				505		852	85%	812	-5%
TOTALE PARTE SECONDA	**322**	**231**	**-28%**	**966**	**317%**	**1.213**	26%	**1.221**	1%
TOTALE GENERALE	**10.520**	**10.843**	**3%**	**11.966**	**10%**	**12.864**	8%	**14.669**	14%
DISAVANZO ECONOMICO		**1.229**							
TOTALE A PAREGGIO		**12.072**		**11.966**		**12.864**		**14.669**	
PARTE PRIMA: SPESE CORRENTI									
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
Spese correnti	9.688	11.504	19%	9.113	-21%	8.553	-6%	13.187	54%
TOTALE PARTE PRIMA	**9.688**	**11.504**	19%	**9.113**	-21%	**8.553**	-6%	**13.187**	54%
PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI									
Ammortamenti e deperimenti immobili	8	8	0%	8	0%	8	0%	8	0%
Accantonamento spese di manutenzione	3	3	0%	3	0%	3	0%	3	0%
Variazioni Straordinarie Sopravvenienze passive		96	0%	67	-31%		0%		0%
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di succ. esercizi	231	460	99%	362	-21%	409	13%	338	-17%
TOTALE PARTE SECONDA	**242**	**567**	134%	**439**	-23%	**420**	-4%	**349**	-17%
TOTALE GENERALE	**9.930**	**12.071**	22%	**9.552**	-21%	**8.973**	-6%	**13.536**	51%
AVANZO ECONOMICO	**590**		0%	**2.414**	0%	**3.891**	61%	**1.134**	-71%
TOTALE A PAREGGIO	**10.520**	**12.072**	15%	**11.966**	-1%	**12.864**	8%	**14.669**	14%

10.1.3. Situazione patrimoniale

Nel prospetto (v. appresso) viene rappresentata la situazione patrimoniale che, rispetto ad un saldo attivo di 17.307 migliaia di euro nel 1999, presenta una flessione nel 2000 (-7%), ed aumenti nel 2002 (+21%) e nel 2003 (+5%). Tale andamento – essendo rimasti immutati gli investimenti immobiliari – è dovuto principalmente alle variazioni nelle disponibilità liquide e negli investimenti mobiliari ed al picco di residui passivi nel 2000 e nel 2001.

Le poste più significative dell'attivo sono costituite dalle seguenti:

- disponibilità liquide: da 1.941 migliaia di euro nel 1999 si passa a 138 nel 2000, 3.915 nel 2001 1.651 nel 2002, 4.150 nel 2003;

- residui attivi: da 980 migliaia di euro nel 1999 a 284 nel 2000, 983 nel 2001, 296 nel 2002, 1.213 nel 2003;

- investimenti mobiliari: da 14.468 migliaia di euro nel 1999 a 17.115 nel 2000, a 14.940 nel 2001, a 20.950 nel 2002, a 18.350 nel 2003;

Fra le passività, assumono particolare rilievo i residui passivi; al riguardo, partendo dal 1999 (100 migliaia di euro) si registrano due picchi nel 2000 e 2001 (rispettivamente 1.289 e 1.265 migliaia di euro), e, quindi, una forte diminuzione (374 migliaia di euro nel 2002 e 115 nel 2003).

Dai dati che emergono dalle scritture contabili la situazione patrimoniale, quale rappresentata nei documenti contabili, appare sostanzialmente positiva.

Peraltro, va sottolineato che – come si è visto - sfuggono a tale rappresentazione gli oneri relativi alla indennità supplementare, connessi a prestazioni già maturate e ancora da liquidare per effetto del termine dilatorio di quattro anni. Al riguardo, non si può che ribadire quanto detto sopra (v. *sub* 8.1.3.).

Quanto all'immobile di via Todi, del quale si è riferito nelle precedenti relazioni, relative agli esercizi finanziari 1996/97 e 1998/1999, l'Ente ha fatto presente che la situazione è rimasta sostanzialmente immutata; in particolare:

- essendo scaduto il contratto di affitto (28 febbraio 2000) ed essendo sensibilmente scesa la redditività dei titoli di Stato (unica forma concessa dalla legge per l'investimento delle risorse finanziarie), la Cassa ha ritenuto opportuno soprassedere all'alienazione –a suo tempo presa in considerazione -, in quanto economicamente non più conveniente; ciò anche nella considerazione che l'Ente ha richiesto all'Amministrazione della Difesa, in alternativa alla disdetta, il rinnovo contrattuale al canone annuo di Lire 1.450.000.000, pari a 749 migliaia di euro; canone che risulterebbe più remunerativo del presumibile ricavato dalla vendita (max 15 mld, pari a circa 7.747 migliaia di euro) investito in titoli di Stato;

- l'VIII Reparto Rifornimenti - Esercito, locatore dell'immobile, continua ad occupare lo stesso, né si prevede il rilascio a breve scadenza;

- è stato interessato l'U.T.E. allo scopo di acquisire la congruità del nuovo canone, che dovrebbe avere in ogni caso decorrenza dal 1° marzo 2000.